



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione copia della Giunta Comunale

N. 18 Reg. Data <u>22-02-2024</u>	Oggetto: Atto di indirizzo in merito ai conferimenti incarichi legali -
--	--

L'anno **febbraio**, il giorno del mese di **ventidue** alle ore **12:30 e seg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei signori:

Caselli Antonino	Sindaco	P
Formica Michele	Vice Sindaco	P
Abate Andrea	Assessore	P
Nastasi Raffaele	Assessore	P
Gringeri Domenica	Assessore	A

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori:

Partecipa il Segretario Comunale **Susanna Pignatello.**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e modificato dalla L.R. n. 30/2000;

Vista la proposta n. 19 del 19-02-2024 presentata dall'Assessorato: Contenzioso, **AREA TERRITORIO AMBIENTE**, avente ad oggetto: **“Atto di indirizzo in merito ai conferimenti incarichi legali -”**, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare, integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

La Giunta Comunale

Con separata votazione, all'**unanimità**,

Delibera

Di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e successive modifiche.



COMUNE DI TORREGROTTA
Città Metropolitana di Messina

Proponente: Caselli Antonino

AREA TERRITORIO AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. 19 del 19-02-2024

Oggetto: Atto di indirizzo in merito ai conferimenti incarichi legali -

Premesso che per incarichi legali si intendono gli incarichi di patrocinio e rappresentanza legale finalizzati alla difesa dell'Ente in un giudizio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in un arbitrato o in una conciliazione o in un procedimento di mediazione, compresa la consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione;

Richiamato il comb. disp. artt. 13, comma 2, e 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, per cui le disposizioni del codice dei Contratti Pubblici non si applicano ai servizi legali, in quanto contratti esclusi;

Richiamato, inoltre, l'art. 3 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 che stabilisce la nullità della clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Dato atto che in base al vigente testo del D.M. 10.3.2014 n. 55, sono inderogabili i compensi minimi, non essendo applicabili ribassi sui valori medi di cui alle tabelle allegate al medesimo D.M. in misura superiore al 50%;

Dato atto che per effetto della suddetta normativa la direttiva impartita con delibera di Giunta Municipale n. 151 del 20/10/2015 non è più in linea con la normativa sopravvenuta ;

Ritenuto di dare un nuovo indirizzo agli uffici in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi defensionali a professionisti esterni;

Dato atto che ai fini del conferimento degli incarichi in argomento gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici; capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; regolare iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno dieci anni; non avere subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e che non avere procedimenti disciplinari pendenti; non essere soggetti a misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di conviventi, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale; non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Torregrotta (quali incarichi in corso contro il Comune per terzi, pubblici o privati; non avere assolto con puntualità e diligenza incarichi pregressi o avere un contenzioso contro il Comune, ecc...);

Ritenuto che la libera scelta del difensore si fonda sulla fiducia nell'avvocato, al fine di salvaguardare pienamente il diritto alla difesa ex art. 24 e 113 della Costituzione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018);

Considerato che la citata sentenza interpretativa della Corte di Giustizia - avente una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni - afferma che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”* ;

Dato atto che all'*intuitus personae* va ricollegata la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato;

Dato atto, quindi, che l'incarico legale, che si perfeziona con la determinazione a contrarre e sottoscrizione del disciplinare di incarico, viene conferito *intuitu personae* sulla base della fiducia nel professionista in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore del contenzioso, tenendo conto anche di criteri di opportuno avvicendamento negli incarichi;

Dato atto che ciascun incarico dovrà espressamente contenere: a) l'indicazione del valore della causa; b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato comunque con riferimento ai tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022 nel rispetto della legge 49/2023 sull'equo compenso ; c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate; d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con

l'indicazione dell'attività attuata e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata; f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale; h) la garanzia di reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

Stabilito che il corrispettivo (onorari) pattuito con il professionista, prima del formale conferimento dell'incarico, dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dell'affidamento in rapporto all'effettiva attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente; Specificato, in particolare, che, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, verranno applicati i parametri tariffari indicati nel DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 per le varie soglie di valore economico della controversia, applicando la disciplina dell'equo compenso sulla base delle fasi prevedibili della vertenza e delle attività da espletare, nel rispetto della Legge 21 aprile 2023, n. 49;

Stabilito che:

- i pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato con il disciplinare di incarico;
- in caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;
- nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza;
- al momento del conferimento dell'incarico potrà essere autorizzato, dietro richiesta motivata, il pagamento a titolo di acconto della prima fase, dietro presentazione di fattura elettronica;
- il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di affidamento dell'incarico o di incarichi sopravvenuti (quali ricorso per motivi aggiunti, ecc.);
- in caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in

nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti. Saranno invece dovute in favore dell'avvocato le spese delle procedure esecutive e gli eventuali compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione effettivamente recuperati e introitati al bilancio dell'Ente;

- in presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rimborsare all'Amministrazione le spese di giudizio spetta al professionista incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata e introitata al bilancio dell'Ente;
- in caso di soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista;
- non sono possibili revisioni in aumento dei compensi professionali concordati;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'Orel vigente in Sicilia;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di impartire direttiva agli uffici al fine di attenersi, nel conferimento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza legale finalizzati alla difesa dell'Ente, ai principi e requisiti di cui in premessa, da riportare nel disciplinare di incarico.
3. di dare atto che l'incarico legale, che si perfeziona con determina a contrarre e sottoscrizione del suddetto disciplinare di incarico, viene conferito *intuitu personae* sulla base della fiducia nel professionista in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore del contenzioso, tenendo conto anche di criteri di opportuno avvicendamento negli incarichi;
4. di dare atto, infine, che, per effetto ed a decorrere dalla presente, in considerazione della normativa vigente, la direttiva di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 20/10/2015 non è più applicabile.

Il Responsabile del Procedimento

F.to (Pietro Anastasi)

Il Proponente

F.to Caselli Antonino

**PARERI EX ART.53 della L. 142/90,
RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000.**

Oggetto: Atto di indirizzo in merito ai conferimenti incarichi legali -

Per la **Regolarita' Tecnica** si esprime parere **Favorevole**.

Li 20-02-2024

Il Responsabile dell'Area

(F.to Pietro Anastasi)

Per la **Regolarita' Contabile** si esprime parere **Favorevole**.

Li 20-02-2024

Il Responsabile di Ragioneria

(F.to Maria Lisa)

Il Sindaco

(F.to Caselli Antonino)

L'Assessore Anziano

(F.to Formica Michele)

Il Segretario Comunale

(F.to Pignatello Susanna)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** Consecutivi dal **22-02-2024** al **08-03-2024** al n. 257.

L'Addetto alla Pubblicazione

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

Su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

Li, 22-02-2024

Il Segretario Comunale

(F.to Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Li, 23-02-2024

Il Segretario Comunale

(F.to Susanna Pignatello)

È DIVENUTA ESECUTIVA, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, IL GIORNO _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____
